



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo sociale europeo  
Fondo europeo di sviluppo regionale

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MODENA 10**

Sede Legale: Strada Albareto, 93 41122 Modena Tel. 059/252022  
Sede Amministrativa: Largo Alberto Mario Pucci 45/a 41122 Modena  
Tel. 059/313165 Fax 059/317035

e-mail: [moic84800n@istruzione.it](mailto:moic84800n@istruzione.it) pec: [moic84800n@pec.istruzione.it](mailto:moic84800n@pec.istruzione.it)  
Codice Fiscale 94185960369



Ai docenti della scuola primaria  
Al personale ATA della scuola primaria  
E p.c. Al DSGA  
Al sito di Istituto

**Oggetto: Regolamento concernente la disciplina della vigilanza sugli alunni- DISPOSIZIONI DI SERVIZIO  
Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza PRIMARIA**

Si forniscono alle SS.LL. le misure organizzative relative alla vigilanza sugli alunni, volte ad impedire il verificarsi di eventi dannosi.

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:

1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. dal cortile dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula all'inizio di giornata;
3. durante i cambi di turno tra i docenti;
4. durante l'intervallo (pausa spuntino e gioco);
5. durante il tragitto aula-giardino della scuola durante l'intervallo e la siesta e viceversa;
6. durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
7. durante il tragitto aula - laboratori;
8. attenzione particolare riguardo ai "minori bisognosi di soccorso";
9. durante il tragitto scuola – palestra fuori sede e viceversa;
10. durante le visite guidate/viaggi d'istruzione.

**1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA**

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi nel cortile della scuola negli spazi indicati cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni per accogliere gli alunni e, al termine delle lezioni, ad affidare gli alunni ai genitori o ai delegati.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2047 c.c., il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinà ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza

di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

## **2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA**

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi nel cortile della scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e accompagnare gli alunni fino all'aula.

## **3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE SCOLARESCHI**

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi nei corridoi delle aule interessate al cambio di turno.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti interventi di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per esigenze impellenti come la ricezione della mensa.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio per il turno pomeridiano, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula della propria classe o della classe dove il docente deve effettuare una sostituzione. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Referente di plesso.

## **4-5. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/SIESTA**

Al fine di regolamentare lo spazio di tempo concesso agli studenti per recuperare le energie con la merenda e il gioco, si dispone che la vigilanza venga effettuata dai docenti nelle classi di appartenenza o negli spazi assegnati loro nel giardino della scuola.

## **6. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI**

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso le porte principali di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad accompagnare gli alunni negli spazi loro assegnati del cortile della scuola e affidarli ai genitori o a loro delegati.

## **7. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – LABORATORI**

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro.

**8. VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”**

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, dal personale assistenziale e in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

**9. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA FUORI SEDE E VICEVERSA**

Durante il tragitto scuola – palestra fuori sede e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docenti in servizio..

**10. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE**

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori assegnati in tale compito.

Il Dirigente scolastico  
Dott.ssa Viviana Giacomini  
Documento firmato digitalmente